



COLPO DI TACCO

MENSILE DI INFORMAZIONE SPORTIVA
DISTRIBUITO GRATUITAMENTE
ANNO VII N° 65 / Settembre 2015

Salento
giallorosso

torgraf

LECCE

Papini: «Voglio festeggiare
la Serie B con i tifosi»

SERIE D

Vola il Nardò
Rallenta la Virtus di Calabro
Spera il Gallipoli

ECCELLENZA

Casarano ko a Gravina
Buon avvio di Novoli,
Leverano e Otranto

www.colpoditaccoweb.it

Il quotidiano online che racconta
gli avvenimenti sportivi pugliesi

TABÙ "VIA DEL MARE"

Il Lecce stenta tra le mura amiche: solo due punti in
tre gare interne. Occorre cambiare rotta quanto prima

Lo split payment

La legge di Stabilità ridisegna le modalità di versamento dell'IVA nell'ambito delle forniture di beni e/o servizi destinati alle Pubbliche Amministrazioni

Mediante l'inserimento dell'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, la legge di Stabilità per l'anno 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il meccanismo del c.d. Split Payment (letteralmente "scissione del pagamento") che, perseguendo finalità di contrasto all'evasione, ridisegna le modalità di versamento dell'IVA nell'ambito delle forniture di beni e/o servizi destinati alle Pubbliche Amministrazioni.

Lo split payment consiste, sostanzialmente, in un meccanismo di scissione dell'IVA, in base al quale, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcune amministrazioni pubbliche, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi. In pratica, si assiste ad una "scissione" tra il cedente/prestatore, soggetto che secondo le regole ordinarie è il debitore d'imposta e il cessionario/committente (PA) a cui viene attribuito l'onere di versare l'imposta. Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario. Dal 1° gennaio 2015, pertanto, le PA destinatarie della fattura devono "scindere" il relativo pagamento, versando l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'erario. Come chiarito dall'Agenzia delle En-

trate, nella circolare 9 febbraio 2015, n. 1E, il meccanismo si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nei confronti delle PA.

In particolare, tale disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle PA individuate dall'art. 17-ter, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale, sia quelli effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale. Ne restano escluse le operazioni non documentate da fattura e quelle soggette a regimi IVA speciali per le quali l'imposta non è esposta in fattura, nonché le operazioni per le quali l'imposta si applica con il meccanismo del reverse charge (art. 17-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) e le prestazioni di servizi soggette a ritenuta d'acconto (art. 17-ter, comma 2).

Con specifico riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del nuovo meccanismo, giova subito evidenziare che l'art. 17-ter, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici", fornisce all'interprete il seguente elenco delle PA interessate dalla novella:

- lo Stato;
- gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- gli enti pubblici territoriali;
- i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell'art. 31, D.lgs. n. 267/2000;
- le CCIAA;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;

- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

Nella circolare n. 1/E/2015 l'Agenzia dell'Entrate ha ribadito che l'individuazione dei destinatari deve essere fatta effettuando "un'interpretazione del dettato normativo della disposizione in base a valutazioni sostanziali di ordine più generale", lasciando intendere che il contribuente è comunque chiamato ad una interpretazione della qualifica dell'acquirente per ricondurlo alle categorie previste dalla norma.

Sono, di contro, esclusi dal meccanismo dello split payment:

- gli ordini professionali;
- gli Enti ed istituti di ricerca;
- le Agenzie fiscali;
- le Autorità amministrative indipendenti (i.e. AGCOM, ARPA, ARAN).

L'amministrazione finanziaria ha invece escluso dai soggetti destinatari della norma in commento l'INAIL. Secondo quanto chiarito nella circolare citata, si tratta - nei casi suindicati - di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e pertanto non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

I fornitori delle Pubbliche Amministrazioni che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di

servizi rientranti nell'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment, pur dovendo esporre l'IVA in fattura, non sono tenuti al suo versamento né al computo dell'imposta medesima nella liquidazione periodica. Sono queste le fasi principali del comportamento, che i fornitori delle PA devono adottare in tutti i casi in cui effettuano operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015. Il decreto definisce gli adempimenti operativi in capo ai soggetti che effettuano operazioni (cessioni/prestazioni) nei confronti dei suddetti enti pubblici (non sono comunque interessati i soggetti i cui compensi per prestazioni di servizi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali, ad esempio, i professionisti). Nel dettaglio, i fornitori delle P.A.:

- devono emettere regolarmente la fattura rispettando le indicazioni prescritte dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 e apponendo l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima;
- devono registrare la fattura secondo gli ordinari termini indicati dagli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 633/1972;
- non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata nella fattura, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).

Pier Luigi Giannachi